

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4088

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARTA

Presentata il 22 aprile 1983

Elevazione del limite di età per la permanenza in servizio
dei vice pretori onorari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, numero 516, hanno sanato lodevolmente una situazione precaria che datava da molti anni, confermando nell'incarico a tempo indeterminato 12 vice pretori onorari, oggi ridotti a 5, estendendo ad essi i benefici previsti per i dipendenti dello Stato non di ruolo e prevedendo il collocamento in pensione al compimento del 65° anno di età.

Il presente provvedimento, che intende portare a 70 anni lo *status* di tali magistrati onorari, si appalesa opportuno e legittimo, in quanto anche i vice pretori onorari generici possono rimanere in carica sino al 70° anno, così come i conciliatori. Appare, pertanto, necessario eliminare tale limitazione del 65° anno, previsto dalle due leggi sopra richiamate, in quanto garantisce la presenza del magistrato in zone disagiate per diversi anni ancora, risolvendo, almeno parzialmente, gli attuali drammatici problemi di orga-

nico, con la presenza di magistrati che per la loro esperienza sono stati ritenuti dal legislatore idonei alle funzioni giurisdizionali nelle attuali sedi dagli stessi coperte, ed alcuni di essi sono stati applicati nei collegi penali di tribunali ed incaricati delle funzioni di giudice istruttore per l'espletamento di istruttorie di eccezionale importanza.

Il provvedimento non pone problemi di ordine finanziario, in quanto gli eventuali beneficiari percepiscono mensilmente lo stipendio di giudici di tribunale con tutti gli altri benefici con gli stanziamenti del capitolo n. 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il provvedimento in esame porterebbe l'incarico dei vice pretori onorari incaricati a tempo indeterminato a 70 anni, come previsto per i magistrati di carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I vice pretori onorari, confermati nell'incarico a tempo indeterminato con le leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, possono rimanere in servizio sino al compimento del 70° anno di età.